SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 giugno 1992.

Elevazione del limite di peso previsto per la spedizione dei pacchetti postali nei rapporti con i Paesi membri della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1991 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1992, concernente la revisione delle tariffe postali per l'estero;

Ritenuto opportuno elevare il limite massimo di peso previsto per la spedizione dei pacchetti postali indirizzati ai Paesi membri della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite massimo di peso dei pacchetti postali, indicato al punto 3 della voce limiti di peso della tabella 1, annessa al decreto ministeriale 7 gennaio 1992, citato nelle premesse, è elevato a g 2.000 nei rapporti con i Paesi membri della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Città del Vaticano, Cipro, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, San Marino, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Yugoslavia.

2. La tariffa per la spedizione dei pacchetti postali di peso superiore a g 1.000, nelle relazioni con i Paesi di cui al comma 1, è la seguente:

da oltre 1.000 g fino a 2.000 g L. 9.300.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992
Registro n. 28 Poste, foglio n. 146

93A0180

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di progetti territoriali, dimostrativi e pilota di ricomposizione e di riordino fondiario e agrario.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera *a*);

Vista la legge del 10 luglio 1991, n. 201, recante il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, ed in particolare l'art. 1;

Viste le delibere del CIPE del 2 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992 [allegato C2, lettera *a*) punto 2)];

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di progetti territoriali, dimostrativi e pilota di ricomposizione e di riordino fondiario e agrario;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di priorità

1. Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse, relativo all'attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previsti, è definito secondo i criteri indicati nel comma successivo.

2. Sono ammessi a contributo prioritariamente i progetti relativi a zone del territorio nazionale ove è maggiormente diffuso il fenomeno della frammentazione della proprietà terriera e che siano presentati in prevalenza da enti aventi struttura ed organizzazione particolarmente adatte allo svolgimento delle attività previste, che abbiano già dimostrato capacità operative e di realizzazione attraverso precedenti collaborazioni con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o con altre amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

Beneficiari ed entità dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere corrisposti ad enti di diritto pubblico quali gli enti di sviluppo agricolo, nella percentuale massima dell'80% dei fabbisogni ritenuti ammissibili, con anticipazioni fino al 20% senza presentazione di garanzia fidejussoria.

2. Possono essere riconosciute spese generali forfettizzate fino al 9% della spesa complessiva ammessa.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al presente decreto devono contenere tutti gli elementi che consentano la precisa individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede, e debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

2. Alle domande devono essere allegati il programma dell'attività ed il relativo preventivo di spesa dettagliati per ogni singola voce, nonché, ove necessario, la documentazione sottoelencata:

atto costitutivo,

statuto,

delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

struttura organizzativa;

dichiarazione che l'iniziativa oggetto del contributo non ha beneficiato di altre sovvenzioni pubbliche.

3. Le domande di cui al comma 1 debbono altresì indicare lo scopo per cui si chiede il contributo finanziario e la misura della spesa prevista. Devono inoltre indicare le eventuali attività svolte o in svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4 Per l'esercizio finanziario 1992 gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalla modalità di presentazione delle domande di cui ai punti precedenti, ma soltanto sulla base delle disposizioni di legge e delle prassi amministrative finora adottate. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0158

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per lo svolgimento di indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola incluso il finanziamento di prototipi, nonché, pure in cofinanziamento con le regioni, della divulgazione dei risultati e del trasferimento delle innovazioni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art 4, comma 2, lettera *c*);

Vista la legge del 10 luglio 1991, n. 201, recante il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, ed in particolare l'art. 1;

Viste le delibere del CIPE del 2 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992 [allegato *C*1, lettera *c*) punto 2)];

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di contributi per lo svolgimento di indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola incluso il finanziamento di prototipi, nonché, pure in cofinanziamento con le regioni, della divulgazione dei risultati e del trasferimento delle innovazioni;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di priorità

1. Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse, relativo all'attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera *c*), della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previsti, è definito secondo i criteri indicati nel comma successivo.

2. Sono ammessi a contributo prioritariamente i progetti che presentano una maggiore rispondenza agli obiettivi e alle finalità di politica agricola nazionale e che siano presentati da enti aventi struttura ed organizzazione particolarmente adatte allo svolgimento delle attività previste, che abbiano già dimostrato capacità operative e di realizzazione attraverso precedenti collaborazioni con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o con altre amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

Beneficiari ed entità dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere corrisposti:

ad enti pubblici specializzati nel settore della meccanizzazione, nella percentuale massima del 90% dei fabbisogni ritenuti ammissibili, con anticipazioni fino al 50% senza presentazione di garanzia fidejussoria;

ad enti e associazioni, società e privati, nella percentuale massima dell'85%, con anticipazioni fino al 20% subordinatamente a presentazione di garanzia fidejussoria.

2. Possono essere riconosciute spese generali forfettizzate fino al 9% della spesa complessiva ammessa.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al presente decreto devono contenere tutti gli elementi che consentano la precisa individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede, e debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

2. Alle domande devono essere allegati il programma dell'attività ed il relativo preventivo di spesa dettagliati per ogni singola voce, nonché, ove necessario, la documentazione sottoelencata:

atto costitutivo;
statuto;
delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;
struttura organizzativa;
dichiarazione che l'iniziativa oggetto del contributo non ha beneficiato di altre sovvenzioni pubbliche.

3. Le domande di cui al comma 1 debbono altresì indicare lo scopo per cui si chiede il contributo finanziario, la misura massima della spesa preventivata ed i tempi previsti per la realizzazione dell'iniziativa. Devono inoltre indicare le eventuali ulteriori attività svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. I risultati delle iniziative finanziate sono divulgabili esclusivamente per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. Per l'esercizio finanziario 1992 gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalla modalità di presentazione delle domande di cui ai punti precedenti, ma soltanto sulla base delle disposizioni di legge e delle prassi amministrative finora adottate. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0157

DECRETO 31 dicembre 1992.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dal bestiame da riproduzione di razza pura;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre 1990, 20 dicembre 1990, 25 gennaio 1991 e 21 dicembre 1991, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Visti in particolare l'allegato 1 relativo all'elenco delle specie e delle razze e gli allegati 2-*bis* e 2-*ter* relativi alle norme transitorie;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente le già previste norme transitorie per l'importazione dell'Austria, Svizzera e Jugoslavia dei bovini delle razze Bruna, Pezzata Rossa, Grigio Alpina e Pinzgau, al fine di slavaguardare i tradizionali scambi con tali Paesi;

Considerata inoltre la necessità di integrare per la razza bovina Frisona e per il paese di origine Svizzera l'elenco delle organizzazioni ufficiali per le quali è prevista l'importazione di soggetti da riproduzione;

Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al più volte citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, già più volte modificato, recante: «Elenco delle specie e delle razze di bestiame da riproduzione ammesse all'importazione, loro paesi di origine e corrispondenti organizzazioni ufficiali che tengono i libri genealogici od i registri genealogici» per quanto concerne la razza bovina Frisona, con riferimento al paese di origine Svizzera, alle già indicate organizzazioni ufficiali viene aggiunta la sottomenzionata organizzazione secondo il seguente schema:

Specie e razza	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
Frisona	Svizzera	Federation - Suisse d'Elevage Holstein - Grangeneuve CH 1725 Posieux

Art. 2.

Nell'allegato 2-*bis* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria, Svizzera e Jugoslavia dei bovini da riproduzione di razza Bruna e Pezzata Rossa» è sostituito dal testo seguente:

«1. *Identificazione dei soggetti.*

Austria:

In caso di illegibilità di uno o più numeri del tatuaggio, la ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente.

2. *Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili.*

Per la razza Pezzata Rossa: fino a quando non verrà verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 1° gennaio 1994, si considera «non negativo» l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da «O» a « + n» per la quantità di latte.

3. *Minimi morfologici del soggetto e dei genitori.*

Svizzera:

— fino al 1° gennaio 1994 saranno ammessi all'importazione soggetti femminili di razza Bruna le cui valutazioni morfologiche, comprese quelle delle madri, non siano inferiori a:

P 3-2/3-2; P 3-2/2-3; P 2-3/2-3; P 2-3/3-2,
purché il padre o il nonno paterno degli stessi abbia un indice genetico non inferiore a + 400 chilogrammi di latte.

4. *Certificati genealogici e relative indicazioni.*

a) Superato;

b) Possono essere ammessi all'importazione fino al 1° gennaio 1994:

soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione più favorevole e la media delle lattazioni anziché la prima, la seconda e la più favorevole delle lattazioni stesse;

soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualità di latte, percentuale di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;

soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni relative alle sostanze proteiche del latte.

Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico».

Art. 3.

Nell'allegato 2-*ter* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 recante: «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria dei bovini riproduttori di razza Grigio Alpina e Pinzgau» il termine del 1° gennaio 1993, di cui ai punti 1. «Minimi produttivi dei soggetti e delle ascendenti di razza Grigio Alpina» e 2. «Certificati genealogici e relative indicazioni» è prorogato al 1° gennaio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0185

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 dicembre 1992

Approvazione del «sistema automatizzato di certificazione esterna» per il rilascio da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma di certificati a richiedenti esterni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che estende alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la facoltà già accordata agli enti locali dall'art. 15-*quinquies* della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di avvalersi di sistemi automatici per il rilascio diretto di certificati ai richiedenti, garantendo comunque l'assolvimento del relativo diritto di segreteria;

Vista la legge 27 febbraio 1978, n. 49, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria;

Viste la deliberazione n. 917 del 16 ottobre 1991, così come modificata dalle successive deliberazioni n. 97 del 30 gennaio 1992 e n. 240 del 5 marzo 1992 e la deliberazione n. 1021 del 15 novembre 1991, con cui la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ha deciso di attivare un «sistema automatizzato di certificazione esterna a disposizione del pubblico» consistente nella localizzazione di terminali gestiti dal proprio elaboratore centrale presso sedi di associazioni di categoria, enti ed altri organismi interessati;

Visto lo schema di convenzione, approvato con le suddette deliberazioni, diretta a regolare i rapporti tra la stessa camera di commercio e gli organismi interessati al collegamento per il rilascio telematico di certificazioni e visure;

Vista la relazione amministrativa e tecnica predisposta dalla suddetta camera di commercio dalla quale risulta che i certificati recheranno la firma chirografata del segretario generale o di un funzionario delegato e che gli stessi verranno rilasciati su carta colorata verde filigranata con il capitello logo camerale;

Ritenuto che i requisiti sopradescritti rispondono a quelli previsti dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il rilascio da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma di certificati a richiedenti esterni è approvato il «sistema automatizzato

di certificazione esterna» realizzato dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, di cui alla deliberazione n. 917 del 16 ottobre 1991, così come modificata dalle successive deliberazioni n. 97 del 30 gennaio 1992 e n. 240 del 5 marzo 1992 ed alla deliberazione n. 1021 del 15 novembre 1991.

2. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma sovrintende e verifica sotto la propria responsabilità la regolarità di funzionamento dello stesso sistema automatizzato e segnala al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il verificarsi di eventuali inconvenienti o malfunzionamenti.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

93A0159

DECRETO 12 gennaio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «COFIDAM - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della legge citata;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 6 novembre 1976, modificato in data 30 novembre 1982 e 3 giugno 1986, con il quale la società «COFIDAM - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende ai sensi delle norme suddette;

Visto i decreto interministeriale 6 dicembre 1992, con il quale l'autorizzazione predetta è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, all'assoggettamento della «COFIDAM - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

1. La società «COFIDAM - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, iscritta nel registro delle imprese della cancelleria del tribunale di Vicenza al n. 6530, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza al n. 122711, partita IVA 00417060241, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova al viale Brigata Bisagno n. 14/4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0186

DECRETO 13 gennaio 1993.

Nomina di due commissari nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 maggio 1992, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax ed è nominato commissario il dott. Alberto Dondena;

Considerata la complessità degli adempimenti connessi alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax;

Ravvisata pertanto l'opportunità, sulla base dell'art. 1, comma 6, della legge n. 95/1979 sopracitata, di affiancare all'attuale commissario dott. Alberto Dondena altri due commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Nuova cartiera di Arbatax, è nominato commissario oltre al dott. Alberto Dondena il prof. Paolo Tartaglia, nato a Roma il 12 agosto 1951 e il dott. ing. Eugene Verzegnassi Butturini, nato a Verona il 15 novembre 1922.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A0213

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 novembre 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare il primo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 826150 in data 23 ottobre 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° novembre 1992, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Visto il proprio decreto n. 826183 in data 6 novembre 1992 con il quale è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente assegnati;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 419;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1992, di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le buste dovranno essere consegnate a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 novembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 dicembre 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° novembre 1992 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 826150 del 23 ottobre 1992 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 23 ottobre 1992, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 95,35 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 ottobre 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 114

93A0183

DECRETO 7 dicembre 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare il primo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 826150 in data 23 ottobre 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° novembre 1992, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Visti i propri decreti n. 826183 in data 6 novembre 1992 e n. 826239 in data 24 novembre 1992, con i quali è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo, rispettivamente, di lire 2.500 miliardi e di lire 2.000 miliardi, interamente assegnati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1992, di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste

dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Dette offerte, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 dicembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 dicembre 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° novembre 1992 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 826150 del 23 ottobre 1992 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993, e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 23 ottobre 1992, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 95,35 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 ottobre 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1992
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 168

93A0184

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 1992.

Modificazioni alle caratteristiche tecniche del supporto magnetico da utilizzarsi per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle note di formalità da presentarsi al pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, con il quale, all'art. 10, viene disposto che l'Automobile club di Italia è tenuto a registrare su supporto magnetico i dati concernenti le note di formalità da trasmettere al Centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1987, n. 544, il cui allegato contiene, tra l'altro, la descrizione delle caratteristiche tecniche dei supporti magnetici;

Ravvisata la necessità di modificare le suddette caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici trasmessi dall'Automobile club d'Italia al Centro informativo tasse vengono stabilite dall'Amministrazione finanziaria in base alle tecnologie informatiche adottate dal Centro informativo

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

93A0179

DECRETO 31 dicembre 1992.

Modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità all'IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-*duodecies* alla direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che dà facoltà agli Stati membri di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori;

Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto l'art. 52 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n 513, che recepisce le disposizioni comunitarie;

Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Le cessioni di beni a viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973. n. 43, costituiscono operazioni non imponibili all'imposta sul valore aggiunto fino al 30 giugno 1999, nei limiti di valore e di quantità di cui al successivo art. 3

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche alle cessioni di beni a viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto:

a) per «viaggiatore diretto in un altro Stato membro», si intende qualsiasi passeggero in possesso di un titolo di trasporto, per via aerea o marittima, dal quale risulti come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in un altro Stato membro;

b) per «trasporto aereo o marittimo intracomunitario di viaggiatori», si intende qualsiasi trasporto per via aerea o marittima con luogo di partenza situato nel territorio dello Stato e luogo di arrivo situato in altro Stato membro;

c) per «luogo di partenza», si intende il luogo di primo imbarco dei passeggeri e per «luogo di arrivo», quello dell'ultimo punto di sbarco.

Art. 3.

Il beneficio della non imponibilità di cui all'art. 1, si applica per ciascuna persona e per ciascun viaggio a condizione che:

1) gli oggetti ed i generi di consumo che il viaggiatore trasporta in un altro Stato membro nei bagagli personali, siano privi di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi quarantacinque unità di conto europee.

Il suddetto limite di valore è ridotto a ventitre unità di conto europee per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni;

2) i seguenti generi non superino i limiti quantitativi appresso indicati:

a) prodotti da tabacco:

sigarette . . . . 200 pezzi

o

sigaretti (sigari di peso massimo 3 g pezzo). 100 pezzi

o

sigari . . . . 50 pezzi

o

tabacco da fumare . . . . 250 g

b) alcol e bevande alcoliche:

bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22% vol.; alcol etilico non denaturato di 80% vol. e più, in totale . . . . 1 litro

o

bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti, vini liquorosi, in totale. . . . . 2 litri

e

vini tranquilli, in totale . . . . . . 2 litri

c) profumi . . . . 50 g

e

acqua di toeletta . . . . 1/4 litro

d) caffè. . . . . 500 g

o

estratti o essenza di caffè . . . . . 200 g

e) tè . . . . 100 g

o

estratti o essenze di tè. . . . . . . 40 g

I viaggiatori di età inferiore a diciassette anni sono esclusi dall'agevolazione prevista per i generi di cui alle lettere *a)* e *b)*; quelli inferiori a quindici anni anche dall'agevolazione di cui alla lettera *d)*.

Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra non deve essere calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti che beneficiano dell'agevolazione a norma del precedente comma 1.

Art. 4.

Se il valore globale dei beni supera per persona o per viaggio i limiti previsti dal precedente art. 3, n. 1, la non imponibilità è concessa a concorrenza degli importi stabiliti, fermo restando l'impossibilità di frazionamento del valore di un bene.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A0229

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 2 gennaio 1993.

Norme integrative per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti bovini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, concernente il regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, riguardante il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Considerata la necessità di intensificare la vigilanza sanitaria nei riguardi della tubercolosi nei pubblici macelli soprattutto per poter fornire alle unità operative elementi utili alla individuazione di allevamenti silenti o sfuggiti al controllo;

Considerata, altresì, la necessità di adottare misure e provvedimenti in grado di assicurare l'esclusione di ogni rischio di diffusione della malattia tubercolare negli allevamenti bovini dove viene praticata la commercializzazione e lo scambio degli animali e quindi di intensificare l'attività per la eradicazione della suddetta malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. I medici veterinari delle unità sanitarie locali addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesioni tubercolari, negli animali da macello, tramite l'apposito modulo (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini abbattuti in applicazione del piano di profilassi di Stato contro la tubercolosi bovina.

Art. 2.

1. Al più presto e comunque entro otto giorni dalla avvenuta macellazione, il mod 10/33 di cui all'art. 1, debitamente compilato in ogni sua parte e vistato dal responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ove ha sede il macello, deve essere trasmesso ai servizi veterinari dell'unità sanitaria locale e della regione ove ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto.

2. Nel caso in cui l'allevamento di provenienza abbia sede nella medesima unità sanitaria locale dove è avvenuta la macellazione, il mod. 10/33 deve comunque essere inviato alla regione competente.

Art. 3.

1. Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza degli animali infetti deve svolgere, per ciascuna segnalazione, un'indagine epidemiologica presso l'allevamento di origine integrata dall'esecuzione di prove allergiche ed esami di laboratorio, trasmettendo al servizio veterinario regionale una sintetica relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.

Art. 4.

1. I servizi veterinari delle regioni o delle province autonome trasmettono i dati riepilogativi al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, nell'ambito delle rilevazioni statistiche periodiche sull'attuazione dei piani di risanamento.

Art. 5.

1. Ogni capo bovino, eccetto quelli destinati ad allevamenti che praticano esclusivamente l'ingrasso e provenienti comunque da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, deve essere sottoposto all'arrivo nella nuova azienda a prova tubercolinica non prima di quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine.

2. Durante il periodo necessario per eseguire la prova allergica di cui al comma 1, l'animale oggetto di scambio sarà tenuto in isolamento.

3. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1993

Il Ministro: DE LORENZO

REGIONE

■Unità Socio Sanitaria Locale N°

SERVIZIO VETERINARIO

MOD.10/33

■Al Responsabile del Servizio Veterinario

dell' USL N°

■Al Settore Veterinario Assessorato Sanità

Prot. n.

Data

■Oggetto : BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI. Comunicazione capo infetto -

Ai sensi della Legge 9/6/1964 N.615, del D.M. 1/6/1968 e successive modifiche ed integrazioni si comunica che nel capo di :

SPECIE		
RAZZA		
SESSO	M	F

ETA'	
Superiore a 2 anni	Inferiore a 2 anni

CONTRASSEGNO : ....

Macellato il: ....

PRESSO : ....

sono state rilevate alla visita veterinaria ispettiva post mortem le seguenti lesioni tubercolari:

ORGANI COLPITI ....

....

STADIO E CARATTERI MORFOSTRUTTURALI DELLA LESIONE ....

....

Dalla documentazione di scorta e da informazioni assunte sono emersi i seguenti dati d'identificazione dell'allevamento di origine: ....

....

■ALLEGARE COPIA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE.

Altre informazioni : ....

....

Il Veterinario Ispettore   Il Responsabile del Servizio Veterinario

93A0187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 367 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in chirurgia veterinaria

Art. 368. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia veterinaria presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico-veterinario specializzato nel campo della chirurgia veterinaria. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia veterinaria.

Art. 369. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

Si precisa che il numero degli iscrivendi al primo anno di corso è di sette unità per un totale di quattordici per l'intero corso.

Art. 370 — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di giurisprudenza, attraverso l'istituto di diritto privato e processuale civile, e di medicina veterinaria, attraverso gli istituti di anatomia normale degli animali domestici, di clinica chirurgica veterinaria, di fisiologia veterinaria, di informatica e biomatematica e di radiologia sperimentale veterinaria.

Art. 371. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina veterinaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 372. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale veterinaria;
b) diagnostica chirurgica veterinaria;
c) chirurgia generale veterinaria;
d) chirurgia speciale veterinaria.

Art. 373 — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale veterinaria:
anatomia chirurgica veterinaria I;
anatomia chirurgica veterinaria II;
fisiopatologia chirurgica veterinaria;
fondamenti di fisiologia veterinaria finalizzati alla anestesiologia ed alla chirurgia;
fondamenti di informatica e di statistica ad indirizzo clinico;
legislazione di interesse veterinario.

b) Diagnostica chirurgica veterinaria:
ecografia veterinaria ad indirizzo chirurgico;
endoscopia veterinaria;
radiologia chirurgica veterinaria I;
radiologia chirurgica veterinaria II;
semeiotica chirurgica veterinaria.

c) Chirurgia generale veterinaria:
anestesia, rianimazione e terapia intensiva degli animali I;
anestesia, rianimazione e terapia intensiva degli animali II;
chirurgia operativa veterinaria.

d) Chirurgia speciale veterinaria:
chirurgia addominale veterinaia;
chirurgia del dito equino e bovino;
chirurgia delle prime vie respiratorie degli animali;
chirurgia endoscopica veterinaria;
chirurgia oculistica veterinaria;
chirurgia toracica veterinaria;
chirurgia urologica veterinaria;
microchirurgia, chirurgia plastica e riparativa veterinaria;
neurochirurgia veterinaria;
ortopedia e traumatologia veterinaria.

Art. 374. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specifico:

1° Anno:

Propedeutica generale veterinaria (ore 220):		
anatomia chirurgica veterinaria I	ore	35
anatomia chirurgica veterinaria II	»	35
fisiopatologia chirurgica veterinaria	»	80
fondamenti di fisiologia veterinaria finalizzati alla anestesiologia ed alla chirurgia	»	50
fondamenti di informatica e di statistica ad indirizzo clinico	»	10
legislazione di interesse veterinario	»	10
Diagnostica chirurgica veterinaria (ore 180):		
ecografia veterinaria ad indirizzo chirurgico	»	30
endoscopia veterinaria	»	20
radiologia chirurgica veterinaria I	»	30
radiologia chirurgica veterinaria II	»	30
semeiotica chirurgica veterinaria	»	70
Monte ore elettivo	»	400
Totale ore annue	ore	800

2° Anno:

Chirurgia generale veterinaria (ore 160):		
anestesia, rianimazione e terapia intensiva degli animali I	ore	35
anestesia, rianimazione e terapia intensiva degli animali II	»	35
chirurgia operativa veterinaria	»	90
Chirurgia speciale veterinaria (ore 240):		
chirurgia addominale veterinaria I	»	20
chirurgia addominale veterinaria II	»	20
chirurgia artroscopica veterinaria	»	20
chirurgia del dito equino e bovino	»	20
chirurgia delle prime vie respiratorie degli animali	»	20
chirurgia oculistica veterinaria	»	20
chirurgia toracica veterinaria	»	20
chirurgia urologica veterinaria	»	20
microchirurgia, chirurgia plastica e riparativa veterinaria	»	20
neurochirurgia veterinaria	»	20
ortopedia e traumatologia veterinaria	»	40
Monte ore elettivo	»	400
Totale ore annue	ore	800

Art. 375. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza negli istituti di:
anatomia normale degli animali domestici;
clinica chirurgica veterinaria;
fisiologia veterinaria;
istituto di informatica e biomatematica;
radiologia sperimentale veterinaria.

La frequenza nelle varie aree per ottocento ore annue complessive, compreso il monte ore elettivo di quattocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, perché sia consentito al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti dallo specializzando, allo scopo di sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 ottobre 1991

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A0161

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 dicembre 1992, n. **147**.

Disciplina industria molitoria - Comma 7-*bis*, art. 8, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 - Legge di conversione 3 novembre 1987, n. 452.

Alle camere di commercio

Agli uffici provinciali industria commercio e artigianato

e, per conoscenza

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro

All'ITALMOPA

All'UNIPI

All'Associazione nazionale cerealisti

Alla Confartigianato

Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, del commercio dell'artigianato e dei trasporti

Alla regione siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della Giunta - Segreteria generale - Servizio di vigilanza sugli enti

Alla regione Trentino-Alto Adige - Ufficio di vigilanza delle Camere di commercio

Alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria e del commercio

Alle prefetture

Questo Ministero fa seguito alla circolare n. 131 del 6 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1988, con la quale sono state dettate istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione che deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa nel settore molitorio secondo il disposto della legge in oggetto e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, modificata ed integrata dal comma 7-*bis*, art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, legge di conversione 3 novembre 1987, n. 452.

Scopo precipuo della disciplina introdotta con la legge n. 452/87 è certamente la razionalizzazione del settore caratterizzato da una situazione di sovracapacità dell'industria della macinazione del frumento tenero e duro per alimentazione umana, rispetto alla necessità del consumo interno.

Pertanto, dopo la prima fase di attuazione e la conseguente verifica delle ripercussioni che si sono avute nel settore nei primi cinque anni di applicazione della predetta normativa, si ravvisa la necessità di ribadire e ove necessario modificare, nonché dare la massima divulgazione, ai criteri metodologici adottati per l'esame delle istanze di autorizzazione.

FRUMENTO TENERO E DURO PER ALIMENTAZIONE UMANA

Nuovi impianti.

Non verrà concessa l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti.

Saranno esaminate positivamente solo le domande che offrano l'eliminazione di corrispondente capacità di macinazione.

In proposito le domande dovranno essere corredate da una o più dichiarazioni comprovate da atto notarile, che attestino l'impegno dei titolari dell'impianto a cederlo in favore degli acquirenti nonché a restituire la licenza vigente alla competente camera di commercio.

La capacità di macinazione degli impianti esistenti, ceduta alle imprese che intendono realizzare nuovi impianti, sarà ritenuta idonea solo se risulta in regola, sia con la vidimazione della licenza di macinazione sia con la dichiarazione attestante la produttività dell'impianto. Si deve ancora precisare, al fine di controllare che la transazione si attui nel rispetto delle norme vigenti che non consentono il commercio delle licenze di macinazione ritenuto illegittimo, che le ditte acquirenti la suddetta potenzialità, una volta ottenuto il parere favorevole del comitato tecnico, dovranno presentare a questa amministrazione il contratto di acquisto, registrato, dei macchinari dell'impianto cessato, nonché le relative fatture.

Ampliamento.

Sarà espresso il diniego dell'autorizzazione a meno che le domande non siano accompagnate da atti che attestino la restituzione di licenze di macinazione per capacità corrispondente all'ampliamento proposto, secondo le modalità di cui al punto precedente.

Comunque, per l'ammodernamento degli impianti, in caso di sostituzione dei macchinari, sarà consentita una

flessibilità della potenzialità originariamente autorizzata in licenza ripartita nel modo seguente.

Potenzialità originaria autorizzata in licenza					Flessibilità consentita
da	2	a	9,9	tonn	20%
da	10	a	50	tonn	10%
da	50,1	a	100	tonn	5%
oltre le			100,1	tonn.	2%

Trasformazione.

Sarà espresso il diniego nei riguardi delle domande di autorizzazione per il passaggio dalla macinazione di altri cereali o per uso zootecnico a quella del frumento per alimentazione umana. Per le trasformazioni nell'ambito della macinazione del frumento (da tenero a duro o viceversa) sarà consentita una flessibilità di aumento della capacità di macinazione con la gradualità prevista per l'ammodernamento degli impianti.

Trasferimento o concentrazione.

Sarà concessa l'autorizzazione per le iniziative che non comportino aumenti delle capacità di macinazione preesistenti salvo la flessibilità prevista per l'ammodernamento degli impianti.

Macinazione di altri cereali, diversi dal grano tenero e duro, per uso zootecnico.

Le imprese che producono mangimi complementari o completi che hanno all'interno del ciclo produttivo un impianto di macinazione. devono munirsi della licenza per la macinazione di altri cereali diversi dal grano per uso zootecnico.

Per la realizzazione di nuovi impianti le imprese dovranno presentare preventivamente istanza di autorizzazione ai sensi della legge n. 452/87.

Una volta ottenuta l'autorizzazione ministeriale la relativa licenza di macinazione verra rilasciata dalle competenti camere di commercio secondo le norme stabilite dalla circolare n. 131 del 6 aprile 1988, sopracitata e dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.

Al fine di avere l'andamento della situazione dell'industria molitoria nazionale, in ordine agli impianti installati tuttora in attività in rapporto alle esigenze di utilizzazione del frumento e dei relativi fabbisogni, si invitano le camere di commercio a richiedere alle ditte la dichiarazione attestante la produttività degli impianti prima dell'apposizione del visto annuale di rinnovo delle licenze di macinazione e ad una attenta verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio delle licenze stesse con particolare riguardo all'esistenza dell'impianto. alla funzionalità ed alla corrispondenza della potenzialità a quella effettivamente installata. Si evidenzia ancora una volta che la mancanza anche di uno di questi presupposti di fatto inficia l'atto amministrativo.

In relazione alle eventuali violazioni che dovessero essere riscontrate, in particolare per quanto riguarda molini con capacità di macinazione accertata superiore a quella indicata in licenza (o privi di licenza ovvero di autorizzazione), questa amministrazione si riserva di far procedere alla sospensione della licenza e comunque dell'attività fino a quando la posizione non sarà regolarizzata adeguandola alle vigenti disposizioni richiamate con la presente circolare, il tutto salvo applicazione di ulteriori sanzioni.

Periodicamente, entro il 30 aprile di ogni anno, le camere di commercio dovranno trasmettere a questo Ministero - D.G. produzione industriale, il prospetto riepilogativo di cui al fac-simile inviato con nota n. 132424 dell'8 novembre 1991, unitamente a copia delle licenze di macinazione che hanno formato oggetto di variazione nel corso dell'anno.

Il Ministro: GUARINO

93A0188

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 14 gennaio 1993, n. 1.

Importazione di autoveicoli di origine giapponese.

Con riferimento agli «elementi di consenso» intervenuti tra la Commissione delle Comunità europee ed il Giappone il 31 luglio 1991 riguardanti la liberalizzazione del mercato dell'automobile, espletata la procedura comunitaria ai sensi dell'art. 20 del reg. n. 288/82, si comunica che l'importazione in Italia dei sottoindicati prodotti di origine e provenienza giapponese non è più sottoposta ad autorizzazione ministeriale:

autoveicoli per il trasporto di persone della V.D. 8703;

veicoli commerciali della V.D. ex 8704.10; 8704 21; 8704.31,

autotelai della V.D. ex 8702 ed ex 8704.

Nel rispetto della predetta intesa e per verificarne l'applicazione, dando seguito al mandato del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992, viene posto in essere, di concerto con i Ministeri delle finanze e dei trasporti, e con effetto immediato, il monitoraggio delle importazioni di autoveicoli giapponesi.

Il Ministro: VITALONI

93A0216

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 4

Media dei titoli dell'8 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,700
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,800
» » » 21- 4-1987/94	91,925
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,150
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,800
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,800
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,175
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,325
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	97,425
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,700
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,325
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,200
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,450
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,775
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	100,075
» » » » 1- 4-1988/93	100,125
» » » » 1- 5-1988/93	100,750
» » » » 1- 6-1988/93	101,175
» » » » 18- 6-1986/93	99,725
» » » » 1- 7-1988/93	101 —
» » » » 17- 7-1986/93	99,850
» » » » 1- 8-1988/93	100,850
» » » » 19- 8-1986/93	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,400
» » » » 18- 9-1986/93	100,050
» » » » 1-10-1988/93	100,300
» » » » 20-10-1986/93	100,425
» » » » 1-11-1988/93	101 —
» » » » 18-11-1987/93	101,850
» » » » 19-12-1986/93	102,675
» » » » 1- 1-1989/94	101,025
» » » » 1- 2-1989/94	100,525
» » » » 1- 3-1989/94	100 —
» » » » 15- 3-1989/94	99,850
» » » » 1- 4-1989/94	100 —
» » » » 1- 9-1989/94	99,525
» » » » 1-10-1987/94	100,100
» » » » 1-11-1989/94	100 —
» » » » 1- 1-1990/95	100,400
» » » » 1- 2-1985/95	100,025
» » » » 1- 3-1985/95	96,850
» » » » 1- 3-1990/95	96,850
» » » » 1- 4-1985/95	96,350
» » » » 1- 5-1985/95	96,275
» » » » 1- 5-1990/95	99,300
» » » » 1- 6-1985/95	96,475
» » » » 1- 7-1985/95	96,800
» » » » 1- 7-1990/95	99,800
» » » » 1- 8-1985/95	97,300
» » » » 1- 9-1985/95	97,225
» » » » 1- 9-1990/95	98,550
» » » » 1-10-1985/95	97,950
» » » » 1-10-1990/95	98,650
» » » » 1-11-1985/95	99,900
» » » » 1-11-1990/95	99,025
» » » » 1-12-1985/95	101 —
» » » » 1-12-1990/95	99,950
» » » » 1- 1-1986/96	100,425
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,425
» » » » 1- 1-1991/96	99,700
» » » » 1- 2-1986/96	99,650
» » » » 1- 2-1991/96	99,400
» » » » 1- 3-1986/96	96,400
» » » » 1- 4-1986/96	95,600
» » » » 1- 5-1986/96	95,025
» » » » 1- 6-1986/96	95,450
» » » » 1- 7-1986/96	96,525

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	96,350
» » » »	1- 9-1986/96	96,350
» » » »	1-10-1986/96	96,625
» » » »	1-11-1986/96	98,650
» » » »	1-12-1986/96	100,800
» » » »	1- 1-1987/97	99 600
» » » »	1- 2-1987/97	97,750
» » » »	18- 2-1987/97	97,450
» » » »	1- 3-1987/97	96 —
» » » »	1- 4-1987/97	95 —
» » » »	1- 5-1987/97	95,100
» » » »	1- 6-1987/97	95 —
» » » »	1- 7-1987/97	96,150
» » » »	1- 8-1987/97	95,500
» » » »	1- 9-1987/97	97,400
» » » »	1- 3-1991/98	95,250
» » » »	1- 4-1991/98	95,450
» » » »	1- 5-1991/98	96,250
» » » »	1- 6-1991/98	97,350
» » » »	1- 7-1991/98	96 550
» » » »	1- 8-1991/98	95,350
» » » »	1- 9-1991/98	95,600
» » » »	1-10-1991/98	94,825
» » » »	1-11-1991/98	95,400
» » » »	1-12-1991/98	97,075
» » » »	1- 1-1992/99	96,125
» » » »	1- 2-1992/99	95,125
» » » »	1- 3-1992/99	94,550
» » » »	1- 4-1992/99	94,650
» » » »	1- 5-1992/99	95,125
» » » »	1- 6-1992/99	96 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 2-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,300
» » »	12,50%	1-10-1993	99,300
» » »	12,50%	1-11-1993	99,350
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,375
» » »	12,50%	17-11-1993	99,650
» » »	12,50%	1-12-1993	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,475
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,975
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,750
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,675
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,800
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,650
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,900
» » »	12,00%	1-11-1991/96	95,075
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	96 —
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	95,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,075
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,100
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	96,925
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,450
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,525
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	94,425
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,150
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	93,450
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	93,400
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	93,425
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	93,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93	9,60%	97,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,475
» » »	25- 7-1988/93	8,75%	99 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,950
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,600
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98 275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	105,450
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102 650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	109,800
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	102,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,300
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,225
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102 700
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	105 050
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,950

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M08013

N. 5

Media dei titoli dell'11 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,700
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,550
» » » 21- 4-1987/94	92,150
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 . . .	98,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,775
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,125
» » » 12,50% 19-10-1989/95 . . .	99,700
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,675
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96 . . .	99,500
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96 . . .	99,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . .	99,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . .	99,350
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,275
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	97,450
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,225
» » » 12,00% 17- 4-1991/97 . . .	99,200
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,425
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	100,050
» » » » 1- 4-1988/93	100,300
» » » » 1- 5-1988/93	100,700
» » » » 1- 6-1988/93	101,375
» » » » 18- 6-1986/93	99,750
» » » » 1- 7-1988/93	101 —
» » » » 17- 7-1986/93	99,700
» » » » 1- 8-1988/93	100,850
» » » » 19- 8-1986/93	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,400
» » » » 18- 9-1986/93	100,050
» » » » 1-10-1988/93	100,350
» » » » 20-10-1986/93	100,650
» » » » 1-11-1988/93	101 —
» » » » 18-11-1987/93	101,700
» » » » 19-12-1986/93	102,650
» » » » 1- 1-1989/94	101,050
» » » » 1- 2-1989/94	100,525
» » » » 1- 3-1989/94	100 —
» » » » 15- 3-1989/94	99,850
» » » » 1- 4-1989/94	100,025
» » » » 1- 9-1989/94	99,525
» » » » 1-10-1987/94	100,150
» » » » 1-11-1989/94	100,100
» » » » 1- 1-1990/95	100,475
» » » » 1- 2-1985/95	100,100
» » » » 1- 3-1985/95	97 —
» » » » 1- 3-1990/95	98,900
» » » » 1- 4-1985/95	96,375
» » » » 1- 5-1985/95	96,250
» » » » 1- 5-1990/95	99,300
» » » » 1- 6-1985/95	96,625
» » » » 1- 7-1985/95	96,850
» » » » 1- 7-1990/95	99,950
» » » » 1- 8-1985/95	97,100
» » » » 1- 9-1985/95	97,250
» » » » 1- 9-1990/95	98,675
» » » » 1-10-1985/95	98,050
» » » » 1-10-1990/95	98,750
» » » » 1-11-1985/95	99,800
» » » » 1-11-1990/95	99,150
» » » » 1-12-1985/95	100,750
» » » » 1-12-1990/95	99,975
» » » » 1- 1-1986/96	100,325
» » » » 1- 1-1986/96	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,750
» » » » 1- 2-1986/96	99,275
» » » » 1- 2-1991/96	99 —
» » » » 1- 3-1986/96	96,700
» » » » 1- 4-1986/96	95,750
» » » » 1- 5-1986/96	95,500
» » » » 1- 6-1986/96	95,500
» » » » 1- 7-1986/96	96,375

Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	95,875
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,925
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,350
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,850
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,150
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,325
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,225
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,300
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,250
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,250
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,500
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,400
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,350
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,750
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,625
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,750
»	»	»	»	1-10-1991/98	95 —
»		»	»	1-11-1991/98	95,725
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,225
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,355
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,425
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,800
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,725
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,375
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,050

Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,300
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,325
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,750
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,250
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,875
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,825
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,925
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,875
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	98,525
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	98,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,900
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	96,350
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,200
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	96,075
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	96,025
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,850
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,425
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,150
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,950
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,850
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	94,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	93,750
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	93,725
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	93,800
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	93,850

Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1985/93	9,60%	97,800
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,150
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,375
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,775
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	104,850
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,800
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	107,700
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,750
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,300
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,950
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	106,650
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	105,050
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	106,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M11013

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile

Con decreto interministeriale 5 dicembre 1992 il decreto interministeriale5 marzo 1985, con il quale la società «Fiduciaria consulenze aziendali e tributarie GM Giancarlo Modolo S r.l.» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione ed alla forma giuridica variata in «Centromilano fiduciaria S p a », con sede in Milano.

Con decreto interministeriale 6 dicembre 1992 il decreto interministeriale10 febbraio 1976, con il quale la società «SOFIDECO - Società fiduciaria e di consulenza - Società per azioni» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione ed alla forma giuridica variata in «SOFIDECO - Società fiduciaria a responsabilità limitata» o più brevemente «SOFIDECO S r l », con sede in Roma.

93A0195

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Applicazione dell'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazionestraordinaria delle grandi imprese in crisi, in ordine a vari programmi.

Il CIPI, nella seduta del 23 dicembre 1992, ha espresso parere favorevole riguardo alle seguenti attività

revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della società Maritalia (gruppo Micoperi) in amministrazione straordinaria;

esecuzione dei programmi relativi alle società Ditta Fratelli Lombardi S p a. e Ditta Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati S p a in amministrazione straordinaria, facenti parte del gruppo Lombardi;

esecuzione del programma di risanamento relativo alla Cavirivest S p a.;

svolgimento delle attività specificate nel piano operativo relativo al primo semestre 1993 della società Altiforni e ferriere di Servola S p a , raccomandando altresì al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di vigilare affinchè la gestione nel periodo sopra richiamato sia improntata alla salvaguardia del patrimonio aziendale e del livello occupazionale in vista di una rapida cessione del complesso aziendale.

A tal fine il commissario dovrà presentare al CIPI, entro il 30 giugno 1993, un programma che preveda il risanamento dell'impresa da attuarsi con l'individuazione di un nuovo assetto societario.

93A0196

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante: «Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 9 dicembre 1992).

Nel del decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag 9, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art 14, comma 3, dove è scritto «. . che omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di *effettuare* il marchio CE di cui all'art 12 ..», leggasi: «. . che omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di *apporre* il marchio CE di cui all'art. 12 ...», ed allo stesso articolo, al comma 5, dove è scritto. «Chi *osservi* il provvedimento adottato di cui al comma 3 dell'art. 13, ...», leggasi: «Chi *non osserva* il provvedimento *legalmente* adottato di cui al comma 3 dell'art. 13, . ».

93A0252

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542, riguardante il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993)

Nel decreto citato in epigrafe, all'art 6, prima colonna, della pag 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto
«1) cianuri 0,01 *mb/l* CN»,

leggasi
1) cianuri 0,01 *mg/l* CN».

Alla stessa pagina, nella seconda colonna, dove è scritto
«6) pesticidi e bifenili policlorurati 0,1 ug/l per componente separato
0,5 *mg/l* in totale»,

leggasi:
«6) pesticidi e bifenili policlorurati 0,1 ug/l per componente separato
0,5 *ug/l* in totale».

93A0225

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300